

TI_GERICHTE 33.2006.5 vom 1. September 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-09-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2006.5

FR: TI_GERICHTE 33.2006.5 du 1 septembre 2006

IT: TI_GERICHTE 33.2006.5 del 1 settembre 2006

Regeste

Il fabbisogno vitale per concubini è calcolato come per le persone sole. La pigione va suddivisa per due, ma la parte della convivente è esclusa dal calcolo, siccome si occupa solo di faccende domestiche. Spese per l'acquisto di normali occhiali da vista non sono rimborsate. Idem per la visita da ottico.

Erwägungen

E. 1

dell'Ordinanza 05 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2004).

Questi importi sono validi anche nel 2006.

Per quanto concerne il fabbisogno vitale per le persone sole, il relativo importo è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate (N. 2022 DPC). Tale importo è inoltre applicabile ai coniugi che vivono separati, alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto, nonché alle persone che vivono in concubinato (N. 2024 DPC).

Per il caso in esame, il ricorrente va dunque senza dubbio considerato come una persona sola, indipendentemente dalla circostanza che coabiti con un'altra persona.

A norma dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l'importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.- per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2005, RL 6.4.5.3.2), validi anche per il 2006.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991

nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

In una sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il Tribunale Federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

Al proposito, in un'altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenni proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In un'altra sentenza dell'11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

Da ultimo, nella recente STCA del 28 marzo 2006 nella causa L.P. e F.P. (Inc. n. 33.2005.10), il TCA ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutarli sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

E. 1.3

Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche

dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni essenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b). (...) 2. In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. _____ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC ; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l' art. 276 e 277 CC . Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00). Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare. Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

E. 2

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

E. 3

Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt

indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (...)" (sottolineature della redattrice). Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari. Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente. Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35): " (...) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (...)" . Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra sentenza dell' 11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di 1/2 ciascuno (Inc. n. 33.2002.25). Da ultimo, nella recente S TCA del 28 marzo 2006 nella causa L.P. e F.P. (Inc. n. 33.2005.10), il TCA ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutarli sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa. 9. Nel caso concreto, dal 1° giugno 2004 al 28 febbraio 2006 l' assicurato ha locato ad _____ un appartamento di due locali. La pigione ammontava a Fr. 1 ' 030.- al mese, a cui andavano ad aggiungersi mensilmente Fr. 150.- per le spese accessorie di riscaldamento ed acqua calda; un importo forfetario – non quantificato – veniva richiesto per le altre spese (doc. 4 degli atti della Cassa). La pigione annua lorda (pigione netta + spese accessorie) assommava dunque a Fr. 14 ' 160.- (Fr. 12'360.- + Fr. 1 ' 800.-) (doc. 43A degli atti della Cassa). Dal 1° marzo 2006 il ricorrente abita in un appartamento di tre locali ubicato sempre nella medesima palazzina, per una pigione mensile di Fr. 1 ' 200.-, oltre a Fr. 200.- per le spese di riscaldamento ed acqua calda. L'importo annuo della pigione lorda è dunque pari a Fr. 16 '80 0.- (Fr. 14'400.- + Fr. 2 '4 00.-) (doc. 47 della Cassa). Questo appartamento serve da dimora domestica per due persone : il ricorrente ed una signora, che svolge le faccende domestiche per conto del primo, a causa dei suoi numerosi impedimenti di salute (doc. 48). Ora, _____, apparentemente non beneficiaria di una PC, siccome convivente del ricorrente è quindi per definizione esclusa, come tale, dal calcolo della

prestazione complementare annua dell'assicurato RI 1 (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). In queste circostanze, la sua parte di pigione (1/2 per ciascuno) non deve essere presa in considerazione nel calcolo della PC annua dell'assicurato. Si ottiene così che solo 1/2 della pigione annua lorda di Fr. 16'800.- (1/2 ciascuno imputabili ad RI 1 e _____), pari dunque a Fr. 8'400.- annui, deve essere computata al ricorrente. Nemmeno è infatti data nella presente fattispecie l'eccezione della situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272, dove " (...) wohnte ein ausgebildeter Krankenpfleger in der selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen. Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins anzurechnen. (...)" come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W., al considerando 2b. A questo proposito, va osservato che dalla documentazione già agli atti e dal certificato medico acquisito dal TCA il 29 agosto 2006 (doc. VIII) presso l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) - referto allestito il 13 aprile 2004 dal dr. med. _____ e trasmesso all'UAI dallo stesso assicurato il 23 agosto scorso -, risulta che egli è al beneficio di una rendita d'invalidità del 50% (doc. A11). Ciò significa che l'assicurato potrebbe continuare a lavorare per conseguire parte del reddito di cui necessita. Il grado d'invalidità del 50% e le malattie di cui soffre dimostrano, peraltro, che l'assicurato è in grado di svolgere le normali mansioni quotidiane necessarie per vivere (cucinare, vestirsi, lavarsi, spostarsi sia a piedi che con mezzi di trasporto che addirittura lui stesso conduce – automobile - o come passeggero - treno) e che fa capo a terzi soltanto per l'esecuzione dei lavori domestici. Di conseguenza, la circostanza che la signora che coabita con lui si occupa dei suoi lavori domestici (doc. 48) non è, da sola, un motivo sufficiente per ritenere che nella situazione concreta sia data l'eccezione al principio stabilito dal citato art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Su quest'ultima tematica, comunque, va rilevato che egli nemmeno pretende o dimostra il contrario, ossia di aver bisogno di qualcuno che l'assisti regolarmente e quotidianamente. Ad ogni buon conto, il TCA evidenzia che il ricorrente neppure è obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa signora. Non si è infatti di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile. Inoltre, nemmeno può essere richiamata l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15). Infine, mai l'assicurato ha addotto che la sua convivente occuperebbe la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5) e che ciò potrebbe dunque costituire un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI). Da quanto precede discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei due conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa. A giusta ragione, all'assicurato va quindi computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo, ossia l'importo di Fr.

E. 3.1

A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa

norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell' art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI . In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 3.2

Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l' art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (...)" (sottolineature della redattrice). Al proposito, in un'altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenni proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue: " (...) b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine

stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

E. 8

' 400.- annui ([Fr. 1 '2 00.- x 12 mesi + Fr. 200.- x 12 mesi] : 2 coinquilini). 10. In merito alla questione della richiesta del supplemento di Fr. 175.- al mese (Fr. 2 ' 100.- annui) per le spese per la dieta, la stessa, come tale, non può essere qui evasa, siccome il ricorrente non ha prodotto il necessario certificato medico (aggiornato al 2006) che attesti la sua necessità di seguire un particolare regime alimentare. La citata dichiarazione del 13 aprile 2004 (doc. VIII) del suo medico curante _____, che attesta la presenza di un diabete mellito di tipo II, non può infatti essere ritenuta come ancora attendibile nel 2006, visti i due anni trascorsi dalla redazione di quel certificato. In questo senso, il ricorrente è invitato a trasmettere alla Cassa cantonale di compensazione un certificato medico recente in questo senso, cosicché l'Amministrazione potrà valutare se siano dati i presupposti per concedergli questo supplemento per la dieta ed emettere, conseguentemente, una decisione formale impugnabile su questo oggetto. 11. Da ultimo, il ricorrente pretende il rimborso delle spese per l'acquisto degli occhiali da vista (doc. A5) e del costo della visita oculistica (doc. A6), per le quali ha prodotto dei preventivi. L'art. 3d cpv. 1 LPC prevede che i beneficiari di PC hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, in particolare di mezzi ausiliari (lett. e) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f). L'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) precisa i termini per chiedere il rimborso, quali siano le spese contemplate nel diritto al rimborso da parte delle PC ed i mezzi ausiliari a cui si ha diritto. Per ciò che concerne il caso concreto, l'art. 16 cpv. 1 OMPC specifica che i beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d'acquisto o alla consegna in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e di cura) elencati in un determinato allegato (RS 831.301.1). Questo allegato prevede che per gli occhiali per persone affette da afachia provvisori usati subito dopo l'operazione della cataratta sono rimborsate le spese di noleggio fino ad un massimo di Fr. 60.-. Siccome il ricorrente non indica di aver subito un intervento di cataratta, appare quindi corretto che il costo dell'acquisto del paio d'occhiali per la vista – tuttavia nemmeno comprovato mediante fattura o ricevuta – non gli sia rimborsato dal Servizio delle prestazioni complementari. L'assicurato neppure può beneficiare del rimborso del costo della visita oculistica, poiché la stessa non è stata effettuata presso un medico oftalmologo, ma un ottico. Infatti, in virtù dell'art. 6 OMPC, la partecipazione ai costi di malattia ai sensi dell'art. 64 LAMal è rimborsata soltanto per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie giusta l'art. 24 LAMal. 12. In conclusione, il fabbisogno (le spese) dell'assicurato deve essere confermato in Fr. 30 ' 432.-, come ha correttamente calcolato la Cassa cantonale di compensazione. 13. Per quanto concerne i redditi da conteggiare all'assicurato, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo del ricorrente in Fr. 8'292.-, pari ad una rendita mensile di Fr. 691.-. L'assicurato contesta questa cifra, sostenendo che la stessa, corrispondente alla sua rendita mensile d'invalidità, dovrebbe in realtà essere pari, visto il

suo grado d'invalidità, al 50% del suo precedente reddito, ossia a Fr. 1'300.- (Fr. 2'600.- x 50%) (doc. I pag. 2 punto 3). Il TCA respinge questa contestazione per due motivi. Il primo, riguarda il concetto stesso d'invalidità, concetto essenzialmente economico, che si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGa). Di conseguenza, il calcolo proposto dal ricorrente è errato. In secondo luogo, il 24 marzo 2005 (doc. A11) l'Ufficio assicurazione invalidità di Bellinzona ha emanato una decisione avente effetto dal 1° aprile successivo, secondo cui nel 2005 il ricorrente avrebbe percepito una rendita semplice d'invalidità di Fr. 691.- al mese, dato il suo grado d'invalidità del 50%. Se l'assicurato non era d'accordo con questo importo, doveva contestarlo a quel momento nei modi e nei tempi appositamente previsti. Egli è ora malvenuto a criticare in questa sede, ed a più di un anno di distanza dall'emanazione di questa decisione, l'importo della rendita che gli è stata concessa (Fr. 8'292.-) che, come tale, va pertanto a buon diritto posta nei suoi redditi. Anche la somma dei redditi computata dalla Cassa va pertanto confermata alla base del calcolo delle prestazioni complementari spettanti all'assicurato.

14. Come visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui il ricorrente ha diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate (art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa cantonale di compensazione sono dunque perfetti (doc. A10). Stanti così le cose, il ricorso è integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.